



*Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE
E COSE, PER LA LOGISTICA E L'INTERMODALITA'
Via G. Caraci, 36 – 00157 ROMA
email segreteria.apc@mit.gov.it

CIRCOLARE D.G. A.P.C.N. 3

Alle Direzioni Generali Territoriali
LORO SEDI

Alla Regione Siciliana
Assessorato regionale delle infrastrutture e della
mobilità
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti
PALERMO
dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it

Alla Regione Valle d'Aosta
Assessorato ambiente, trasporti, mobilità sostenibile
Dipartimento trasporti e mobilità sostenibile
AOSTA
trasporti@pec.regione.vda.it

Alla Provincia Autonoma di Trento
-UMST Gestioni patrimoniali e motorizzazione
umst.patrimonio-motorizzazione@pec.provincia.tn.it
-Dipartimento territorio, trasporti, ambiente, energia e
cooperazione
dip.taec@pec.provincia.tn.it
TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Dipartimento infrastrutture e mobilità
Servizio Mobilità – Ufficio Motorizzazione
kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it
BOLZANO

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale infrastrutture e territorio
Servizio motorizzazione civile regionale
TRIESTE
territorio@certregione.fvg.it

p.c.: All'Ufficio di Gabinetto
SEDE

Alle Associazioni di categoria dell'autotrasporto di
merci, persone ed Enti interessati
LORO SEDI

OGGETTO: Accesso alla professione di trasportatore su strada – Requisito di idoneità finanziaria e stabilimento - Regolamento (UE) n. 2021/267.

A seguito di richieste di chiarimenti, pervenuti da vari Uffici (DGT e UMC) e da alcune Associazioni di categoria, circa le modalità di dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria ex art. 7, Regolamento (CE) n. 1071/2009, alla luce delle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 2020/698 e **n. 2021/267**, si fa presente quanto segue:

Le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada e l'iscrizione al R.E.N. sono tenute tra l'altro a dimostrare la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria producendo la pertinente documentazione a seconda della modalità prescelta tra quelle di seguito indicate:

1. mediante attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili, tenuto presso il Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che certifichi, sulla base di quanto risulta dall'analisi dei conti annuali, che l'impresa dispone di un capitale e di riserve non inferiori all'importo determinato sulla base del computo degli autoveicoli in propria disponibilità;
2. mediante attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da istituti bancari, compagnie di assicurazione, o intermediari finanziari;
3. mediante polizza di responsabilità civile professionale, limitatamente ai soli primi due anni di esercizio della professione di trasportatore su strada, come specificato dall'articolo 1, c. 251, legge 23 dicembre 2014, n.190;

Dal terzo anno di esercizio della professione di trasportatore su strada non è più consentito dimostrare la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria mediante la polizza di responsabilità civile professionale.

Le imprese in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada sono tenute annualmente ad inviare all'autorità competente in materia di rilascio della predetta autorizzazione la prevista documentazione, con le modalità di cui alla circolare n. 4 del 24 luglio 2015, volta a dimostrare il mantenimento del requisito di idoneità finanziaria.

Fermo restando quanto già precisato con le precedenti circolari emanate in materia, in caso di dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria con le modalità di cui al punto 1, da parte dei soggetti obbligati al deposito del bilancio di esercizio in Camera di Commercio, si precisa che i valori contabili da prendere a riferimento nel rilasciare l'attestazione da parte del revisore contabile vanno desunti dal bilancio di esercizio che risulta approvato e depositato, conformemente alla vigente normativa, nel medesimo anno in cui le imprese sono tenute a fornire prova della sussistenza annuale del requisito di idoneità finanziaria o, se del caso, nell'anno che precede.

Gli UMC competenti ad accertare il permanere del requisito di idoneità finanziaria delle imprese di trasporto su strada di persone e merci autorizzate all'esercizio della professione, qualora constatino la carenza del predetto requisito a seguito di attestazioni rilasciate dal revisore sulla base dei valori di riferimento relativi all'esercizio contabile per l'anno 2020 (in cui è incluso il periodo 1° settembre 2020 – 31 dicembre 2020, considerato dal predetto regolamento n. 2021/267 come "periodo di crisi") e per l'anno 2021 (al quale pertiene il periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno

2021, considerato come parte restante del “periodo di crisi”), ovvero di quelle rilasciate ai sensi dei sopra indicati punti 2 o 3, possono prolungare, come stabilito nel citato regolamento (UE) n. 2021/267, il termine - che comunque non riveste mai carattere automatico secondo le disposizioni di quest’ultimo regolamento - del procedimento previsto dall’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1071/2009, fino ad un massimo di dodici mesi, secondo le modalità procedurali indicate al punto 1) delle linee guida contenute nella nota prot. n. 22649 del 29 dicembre 2016.

Inoltre, si evidenzia che la possibilità di concedere l’estensione del termine procedimentale da sei a dodici mesi di cui all’articolo 13 del predetto regolamento (UE) n.1071/2009, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui l’UMC competente, constatando, nel periodo 1° settembre 2020 - 30 giugno 2021, la carenza del requisito di stabilimento per la mancata disponibilità di veicoli **delle imprese autorizzate** per l’esercizio della professione di trasportatore su strada, abbia avviato il procedimento di cui all’art. 13 del regolamento 1071/2009, che non sia già concluso,.

Resta fermo che il periodo complessivo concesso alle imprese per la regolarizzazione dei citati requisiti non potrà eccedere l’arco temporale di dodici mesi continuativi.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Cinelli)